

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Delibera di C.C. n. 38 del 19/12/1994

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE.

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa ai sensi del D.L.VO 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2
OGGETTO DELLA TASSA
(Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 3
DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporanea e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Tonezza del Cimone dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 2 categorie individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n 39 del 19/12/1994;
2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Ai fini delle occupazioni di cui all'art. 38, comma quarto, del D.L.vo 507/93, per "centro abitato" ci si riferisce alla delimitazione stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 10/12/1993 ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
6. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con tariffa della categoria superiore.

ART. 6
CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Sono temporaneamente le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore

all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione sarà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banche di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
5. Eventuali oggetti o altro posti, a delimitazione dell'area occupata, si computano ai fini delle determinazione della superficie tassabile.
6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata viene computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

ART. 8

DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.
4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 9

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto Legislativo 507/1993, si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta fino ad un terzo.
4. Per le occupazioni con tende o simili sporgenti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30% (per cento).

ART. 10

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:
 - fino a 8 (otto) ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta all'80% (per cento).
 - Successivi periodi di 8 (otto) ore o frazioni tariffa ridotta al 10% (per cento):
 - primi 14 giorni tariffa intera;
 - oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50% (per cento).
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50% (per cento).
3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte ad un terzo.
4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili sporgenti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30% (per cento).

5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50% (per cento).
6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 sono ridotte al 50% (per cento).
7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 3 è ridotta al 20% (per cento).
8. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tariffa ordinaria ridotta del 30% (per cento).
9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte al 50% (per cento);

ART. 11

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
3. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purchè non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni nella misura forfetaria di L. 50.000 per la 1^a categoria di strade e ridotta del 10% (per cento) per la 2^a categoria.
5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai

commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% (per cento) delle spese di costruzione.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella misura minima.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

ART. 13

PASSI CARRABILI

1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, e comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10% (per cento).
2. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30% (per cento).
3. Il Comune, a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata **sull'area**

antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, ridotta al 10% (per cento).

ART. 14
INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento ridotte al 20% (per cento).

ART. 15
ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - luminarie natalizie;
 - mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - commercio in forma itinerante;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.
 - occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari (da precisare) festività civili e religiose;
 - occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
 - occupazione per attività di manutenzione del verde.

ART. 16
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti, normalmente, potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee, normalmente, potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli interessati possono

provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 17

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti cavi tubazioni, cabalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15, per le prescrizioni del caso.

ART. 18

CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art. 17 deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e partita IVA;
 - indirizzo o sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - durata dell'occupazione;
 - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - il motivo della richiesta;
2. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 19

ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale e il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno

eventualmente motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

2. L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.
3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21

CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche;
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività;
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'ufficio tributi.
4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 23

CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
 - evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e in termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private;
3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 19 anni;
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24

ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere richiesta

contestualmente alla domanda di cui all'art. 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio tecnico ed eventualmente il Comando di Polizia Urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 25

ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:

- invalidi del lavoro;
- ciechi sordomuti;
- categorie economiche.

A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

ART. 26

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 27

DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- a) uso improprio del diritto di occupazione;
- b) le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- c) le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- d) mancato pagamento della tassa.

ART. 28

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse;
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito;
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.
4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma undici, del decreto legislativo 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 29
DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 50 del D.L.vo 507/1993.
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 23, per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni, previsti dall'articolo 6.

ART. 30
CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

ART. 31
SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 507/1993 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 255 e successive modificazioni.

ART. 32
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dal regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 33
TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1995.

ART. 34
NORME ABROGATE

1. E' abrogato il "Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" adottato con deliberazione Consiliare n. 138 del 18/12/1987 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale.

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1
ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA (Beni suscettibili di occupazione)	1
ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE	1
ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	1
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	2
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI	2
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE	3
ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE	3
ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI	4
ART. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE	4
ART. 11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO	5
ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI	6
ART. 13 - PASSI CARABILI	6
ART. 14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGANTE	7
ART. 15 - ESENZIONI DALLA TASSA	7
ART. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	7
ART. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	8
ART. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE	8
ART. 19 - ISTRUTTORIA DOMANDE	8
ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE	9
ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	9
ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO	9
ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI	10
ART. 24 - ALTERAZIONE E MANOMISSIONI DEL SUOLO	10
ART. 25 - ORDINE DI PREFERENZA	11
ART. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE	11
ART. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	11
ART. 28 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	11

ART. 29 - DENUNCIA	11
ART. 30 - CANONI DOMINICALI	12
ART. 31 - SANZIONI	12
ART. 32 - NORME DI RINVIO	12
ART. 33 - NORME TRANSITORIE	12
ART. 34 - NORME ABROGATE	12
ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE	13

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Aggiornate con DGC n. 14 del 08-03-2011

Comune di Classe V[^]

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche *sono permanenti o temporanee*.
2. *Sono permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione. aventi
 1. comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
2. *Sono temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, umentata del 20%.
3. *La tassa è graduata*, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate *in n. 2 categorie*.
4. *La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa In mq. o ml.* Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura. di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura. sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
5. *Le superfici eccedenti i 1.000 mq.* per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.* le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq
7. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 [^]	2 [^]
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €	24,23	21,81
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione 33,33%)	per mq. €	16,16	14,54
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. €	7,27	6,54
4.	Passi carrabili:			
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. €	12,12	10,90
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata concessa dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al 10%)	per mq. €	2,42	2,18
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune:			
	- superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq. €	1,21	1,09
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 10%)	per mq. €	1,21	1,09
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al 30%)	per mq. €	7,27	6,54
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq. €	24,23	21,81

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. **In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.**

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 [^]	2 [^]
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €	1,43	1,28
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del 33,33%)	per mq. €	0,48	0,43
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. €	0,43	0,38
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – Tariffa ordinaria	per mq. €	1,43	1,28
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti. pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del _%)	per mq. €	0,71	0,64
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%)	per mq. €	0,29	0,26
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del _%)	per mq. €	1,00	0,90
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell' attività edilizia - (Riduzione del 50%)	per mq. €	0,71	0,64

2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell' 80%)	per mq. €	0,29	0,26
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. €	0,71	0,64

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO:

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata. comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 [^]	2 [^]
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	€	178,18	160,36
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	€	35,64	32,07
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	€	71,27	64,14
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	€	14,25	12,83

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.
5. *Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 [^]	2 [^]
5.1.	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:			
	- fino a 1 Km lineare	€	7,13	6,41
	- superiore al Km lineare	€	10,69	9,62
5.2.	Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:			
	- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:			
	- fino ad 1 Km lineare	€	9,27	8,34
	- superiore al Km lineare	€	13,90	12,51
5.3.	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:			

	- fino ad 1 Km lineare	€	10,69	9,62
	- superiore al Km lineare	€	16,04	14,43
5.4.	- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:			
	- fino ad 1 Km lineare	€	14,25	12,83
	- superiore al Km lineare	€	21,38	19,24

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 [^]	2 [^]
a	Centro abitato	€	42,76	38,49
b	Zona limitrofa	€	35,64	32,07
c	Sobborghi e zone periferiche	€	21,38	19,24
d	Frazioni	€	7,13	6,41

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 [^]	2 [^]
a	Centro abitato	€	14,25	12,83
b	Zona limitrofa	€	10,69	9,62
c	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	€	7,13	6,41